

Decreto legislativo n. 208/2021, D.lgs. AVMS

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Sintesi del provvedimento

Titolo I

PRINCIPI

Capo I

Principi generali

Gli **articoli 1 e 2** sostituiscono gli articoli I e I-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR), riguardanti "**Oggetto**" e "**Ambito di applicazione per i servizi di media audiovisivi e radiofonici**", inserendo le **comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video**.

L'**articolo 3** aggiorna ed implementa le **definizioni** di:

- a) servizio di media audiovisivo;
- b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;
- c) servizio di piattaforma per la condivisione di video;
- d) fornitore di servizi di media;
- e) reti di comunicazione elettronica;
- f) operatore di rete;
- g) programma;
- h) video generato dall'utente;
- l) decisione editoriale;
- l) fornitore della piattaforma per la condivisione di video;
- m) programmi dati;
- n) palinsesto televisivo e palinsesto radiofonico;

- o) responsabilità editoriale;
- p) servizio di media audiovisivo lineare o radiodiffusione televisiva;
- q) servizio di media audiovisivo non lineare, ovvero servizio di media audiovisivo a richiesta;
- r) fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario;
- s) programmi originali autoprodotti;
- t) produttori indipendenti;
- u) fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- v) accesso condizionato;
- z) sistema integrato delle comunicazioni;
- aa) servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- bb) ambito nazionale;
- cc) ambito locale radiofonico;
- dd) ambito locale televisivo;
- ee) programmazione nazionale ex analogica;
- ff) programmazione generalista;
- gg) programmazione tematica;
- hh) emittente radiofonica;
- ii) fornitore di servizi di media radiofonici;
- ll) trasmissione attraverso cavo coassiale;
- mm) trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica;
- nn) opere europee;
- oo) comunicazione commerciale audiovisiva;
- pp) pubblicità televisiva;
- qq) spot pubblicitario;
- rr) comunicazione commerciale audiovisiva occulta;

ss) sponsorizzazione;

tt) televendita;

uu) inserimento di prodotti;

vv) telepromozione;

zz) Autorità;

aaa) Ministero;

bbb) ERGA;

ccc) Codice delle comunicazioni elettroniche;

ddd) autorizzazione generale;

eee) autopromozione.

L'**articolo 4** integra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di media in ambito locale.

L'**articolo 5** detta i "Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza".

L'**articolo 6** detta i "Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore di media audiovisivi e radiofonici".

L'**articolo 7** rafforza il principio del paese di origine con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero.

Titolo II

SOGGETTI

L'**articolo 8** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 9 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, elencando le **funzioni che il Ministero dello sviluppo economico** svolge in materia a legislazione vigente e prevedendo che presso il citato Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

L'**articolo 9** riprende i contenuti dell'art.10 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, elencando le **funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia**. In particolare, la disposizione ribadisce che l'Autorità esercita le competenze previste dalle norme del presente decreto, nonché quelle già attribuite dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico.

L'**articolo 10** "Altre competenze" riprende i contenuti dell'art. 11 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 ribadendo che restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Ministero della cultura, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Gli **articoli 11 e 12** riprendono i contenuti degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR) recanti rispettivamente:

- Art. 11 Competenze delle regioni;
- Art. 12 Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)

Titolo III

ATTIVITA'

Capo 1

Disciplina di operatore di rete radiotelevisiva

L'**articolo 13** reca disposizioni circa il regime autorizzatorio dell'attività di operatore di rete.

Capo II

Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri

Gli **articoli da 14 a 17** dettano la disciplina per gli emittenti su frequenza terrestre. Rispettivamente:

- Art. 14 Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri;
- Art. 15 Autorizzazione dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri;
- Art. 16 Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su frequenze terrestri;
- Art. 17 Contributi.

Capo III

Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

Gli **articoli da 18 a 20** dettano la disciplina dell'emittente via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta. Rispettivamente:

- Art. 18 Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica;
- Art. 19 Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta;
- Art. 20 Trasmissioni simultanee.

Capo IV

Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale

Gli **articoli da 21 a 27** recano disposizioni in materia di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale. Rispettivamente:

- Art. 21 Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica;
- Art. 22 Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie;
- Art. 23 Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche;
- Art. 24 Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso;
- Art. 25 Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione;
- Art. 26 Diffusioni di programmi in contemporanea;
- Art. 27. Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi.

Capo V

Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

L'**articolo 28** reca disposizioni circa le attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

Titolo IV

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Capo I

Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dei diritti fondamentali della persona e dei minori

L'**articolo 29** "Disposizioni generali" prevede, tra l'altro, che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
- c) gli estremi del fornitore, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente.
- d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e il recapito degli uffici dell'Autorità titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.

L'**articolo 30** riporta le nuove misure e gli specifici divieti per i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, in riferimento alla **dignità umana**. Le proibizioni riguardano l'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base

di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE o in violazione dell'art. 604 bis c.p., e pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541. Le sanzioni sono demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'**articolo 31** prevede l'obbligo per i fornitori di servizi di media di **sviluppare piani d'azione sull'accessibilità** finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con **disabilità**. Presso l'Autorità è istituito per la prima volta il Punto di contatto unico online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità.

L'**articolo 32** prevede che i fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Gli **articoli da 33 a 36** riprendono sostanzialmente i contenuti delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR) recanti:

- **Art. 33 Eventi di particolare rilevanza** aggiungendo la previsione per cui l'Autorità, con propria deliberazione, assicura inoltre che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato membro di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato membro assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale ovvero, ove necessario od opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.
- **Art. 34 Brevi estratti di cronaca**
- **Art. 35 Telegiornali e giornali radio. Rettifica**
- **Art. 36 Comunicati di organi pubblici**

L'**articolo 37** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 34 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 recante le **“Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva”**.

L'**articolo 38** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 38 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 recante **“Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori”**.

L'**articolo 39** riproduce i contenuti dell'art. 35~bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 sui **“Valori dello sport”**.

L'**articolo 40** prevede il regime di **“risoluzione extragiudiziale delle controversie”**. In particolare, l'Autorità definisce con proprio regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la **risoluzione delle controversie** tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresì, in caso di disservizio, un sistema di indennizzo.

Capo II

Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video

Gli **articoli 41 e 42** sono introdotti in attuazione della direttiva UE 2018/1808 riportando le disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, specificando il **ruolo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video** che stabiliti sul territorio nazionale sono **soggetti alla giurisdizione italiana** e il **controllo da parte dell'Autorità** su di essi e le misure di tutela che questi devono osservare nell'espletamento dei loro servizi.

Capo III

Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti

Gli **articoli da 43 a 49** (Titolo IV - Capo IV) sostituiscono il Capo IV del Titolo IV del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, introducendo **modifiche e integrazioni alle disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti**.

In particolare, l'**articolo 45** recepisce le indicazioni della Direttiva 2018/1808, che, al fine di assicurare maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le istanze delle emittenti televisive, di maggiore libertà nella pianificazione della distribuzione degli spazi **pubblicitari**, introduce un **sistema più flessibile in tema di limiti di affollamento, tenendo conto delle nuove realtà di mercato**.

A tale scopo, sono state **introdotte due fasce orarie (6-18,00 e 18,00-24,00), nelle quali le trasmissioni pubblicitarie non devono essere superiori alla soglia del 20% per ciascuna fascia oraria**.

I nuovi limiti risultano così strutturati:

- del 7% fino al 31 dicembre 2022 e 6% dal 1° gennaio 2023 per **la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo** - 12% ora;
- del 20%, per le **emittenti private in chiaro**;
- del 15% per le **emittenti a pagamento**;
- radio 20% ambito nazionale; 25 ambito locale; 10% ambito comunitario;
- reti locali 25%.

L'**articolo 48** riguarda l'**inserimento di prodotti**. Viene fatta una distinzione circa i programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009. L'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

Nell'ambito dei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini. Resta salvo il fatto che i programmi che contengono inserimento di prodotti devono rispettare delle prescrizioni e osservare dei divieti.

Titolo V

USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE

L'**articolo 50** "Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre" prevede che i soggetti che svolgono attività di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

- a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
- b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, dell'ente locale territorialmente competente e locale;
- c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
- d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
- e) assicurare la prevista copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
- f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radio frequenze;
- g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

Il **comma 2** prevede che l'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Il **comma 3** stabilisce che il **Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze** da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il **piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato** ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.

Inoltre:

- l'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro.
- Nella banda. 470-694 MHz l'Autorità pianifica le frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con scomponibilità per macro aree destinata alla diffusione dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
- Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.
- L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

- L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualità, gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.

Titolo VI

NORME A TUTELA DEL PLURALISMO

L'**articolo 51** sostituisce l'art.43 del vecchio testo prevedendo **norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione che tengono conto delle mutate condizioni di mercato, le quali vedono la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali.**

Per adeguarsi ai principi della Corte Europea si prevede un obbligo di notifica in caso di superamento delle soglie e una approfondita istruttoria (a seguito delle notifiche, ovvero d'ufficio o su segnalazione di chi vi abbia interesse), per la verifica della lesione del pluralismo sulla base dei criteri fissati nella norma.

Ove l'Autorità, a seguito dell'istruttoria, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti.

In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. Viene individuata una nozione più articolata e sostanziale di controllo, in aderenza ai principi espressi dalla Corte.

Titolo VII

PROMOZIONE DELLE OPERE ITALIANE ED EUROPEE DA PARTE DEI FORNITORI

Gli **articoli da 52 a 58** prevedono misure per la **promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi.**

L'**articolo 53** dispone che alle **opere di espressione originale italiana**, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee nella misura di:

- a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le percentuali debbono essere rispettate su base annua.

L'articolo 54, invece, reca gli **obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari**.

All'articolo 55 "Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta" è stata prevista la possibilità di richiedere ai fornitori di servizi di media contributi finanziari, proporzionati e non discriminatori, da impiegare per la produzione audiovisiva europea. All'Autorità è stata demandata la predisposizione della relazione alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2021 e, in seguito, ogni due anni. L'articolo, tra l'altro, aumenta gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, così definite:

- **17 per cento fino al 31 dicembre 2022,**
- **18 per cento dal 1° gennaio 2023,**
- **20 per cento dal 1° gennaio 2024.**

L'articolo 56 elenca le attribuzioni dell'Autorità; l'articolo 57 riporta le disposizioni applicative in materia di **opere audiovisive di espressione originale italiana** e l'articolo 58 specifica che le disposizioni del presente titolo non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale.

Titolo VIII

SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA

Gli articoli da 59 a 66 (Titolo VIII) sostituiscono il Titolo VIII del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, introducendo **modifiche e integrazioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. In particolare, gli articoli di cui sopra riguardano:

- Art. 59 Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
- Art. 60 Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti
- Art. 61 Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
- Art. 62 Verifica dell'adempimento dei compiti
- Art. 63 Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
- Art. 64 Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
- Art. 65 Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate
- Art. 66 Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni

Titolo IX

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I

Gli **articoli 67 e 68** sostituiscono gli articoli 51 e 52 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale e di coordinamento. In particolare, le modifiche apportate dall'articolo 68 sono dovute alla necessità di **adeguare l'apparato sanzionatorio** ai più recenti arresti giurisprudenziali. L'**articolo 68** prevede l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1 o agosto 2003, n. 259, agli **impianti di**

radiodiffusione sonora di soggetti che operano in virtù di concessione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, interpretando in tal senso l'art. 68, comma I, del decreto legislativo in esame.

Capo II

Disposizioni finali

L'**articolo 69** riproduce i contenuti dell'art. 53 del D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177 sul **principio di specialità**.

Gli **articoli 70 e 71** recano la disciplina delle abrogazioni e introducono norme transitorie e di coordinamento.

In particolare, l'articolo 71 specifica, tra l'altro, al fine di agevolare la conversione del sistema in tecnica digitale dallo standard DVB-T allo standard DVB-T2, che la diffusione dei programmi televisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonché delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorità e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.

L'**articolo 72** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, prevede che:

l'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità è finanziato mediante il **contributo** di cui al comma 66, **posto a carico delle piattaforme di condivisione di video** di cui alle già menzionate disposizioni attuative della direttiva (UE) 1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per tali soggetti, l'Autorità, con propria deliberazione, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.